

CONVENZIONE PER LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE DI FONOGRAMMI IN DISCOTECHES, SALE DA BALLO, NIGHT CLUB E LOCALI DI INTRATTENIMENTO

tra

MIDNIGHT SOUND SRL, con sede in Verona Via Aeroporto Angelo Berardi, n.35 - 37139 (VR) Codice Fiscale e partita IVA 03859170239
in persona del suo legale rappresentante Sig. Giovanni Almiento (nel seguito **MIDNIGHT SOUND SRL**)

e

ASSO INTRATTENIMENTO – Associazione Imprenditori Intrattenimento, con sede in 40050 Villanova di Castenaso (BO), Via Tosarelli, 360 – in persona del suo presidente Luciano Zanchi (nel seguito **ASSO INTRATTENIMENTO**)

PREMESSO CHE

a) **MIDNIGHT SOUND SRL** è titolare dei diritti di utilizzazione dei fonogrammi di proprietà della stessa come individuati e riportati nel sito www.assointrattenimento.it;

b) **ASSO INTRATTENIMENTO** è un'associazione sindacale rappresentativa di esercenti di discoteche, sale da ballo e night club anche con eventuali numeri di lap-dance, aderente a Confindustria, i cui iscritti (nel seguito "Esercenti associati") nello svolgimento della loro attività, al fine di diffondere musica con scopo di lucro all'interno dei propri locali, impiegano, anche duplicandoli, i fonogrammi facenti parte del repertorio di **MIDNIGHT SOUND SRL** ;

c) ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni (nel seguito "L.d.A."), chiunque intenda procedere alla comunicazione al pubblico di fonogrammi di titolarità di produttori fonografici deve acquisire apposita licenza onerosa concernente distintamente , ai sensi dell'art.72, il diritto di riproduzione nonché, ai sensi dell'art.73, il diritto di comunicazione al pubblico;

d) **MIDNIGHT SOUND SRL** intende concedere in licenza agli associati ad **ASSO INTRATTENIMENTO**, alle condizioni e ai termini nel seguito previsti, sia il diritto di riprodurre sia il diritto di comunicare al pubblico, i fonogrammi di sua proprietà al fine della diffusione di musica, con scopo di lucro, all'interno dei locali di loro proprietà o comunque da essi gestiti.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto in appresso:

ART. 1 – DEFINIZIONI

“**Fonogramma**” indica qualsiasi fissazione o registrazione originale di un'opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci, su qualsiasi supporto fonografico (es: compact disc, musicassetta, mini disc, mp3, ecc) pubblicato da **MIDNIGHT SOUND SRL** e da questo posto sul mercato, regolarmente munito del contrassegno SIAE di cui alle vigenti norme in materia di diritto d'autore.

“**Repertorio**” indica i fonogrammi, come sopra definiti, i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza di **MIDNIGHT SOUND SRL**.

ART. 2 – SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Rientrano in tale ambito gli esercenti di discoteche, sale da ballo night club, anche con numeri di lap dance iscritti ad **ASSO INTRATTENIMENTO** e nei quali venga utilizzata e diffusa al pubblico, a scopo di lucro, musica riprodotta con dischi o apparecchi analoghi.

Sono esclusi gli esercenti di locali che non facciano uso di dischi o di apparecchi analoghi ma si avvalgano di orchestre, cantanti e/o altri numeri di arte varia.

Per gli esercenti di locali che facciano uso di dischi, apparecchi analoghi e comunque di musica registrata soltanto per un periodo di tempo limitato rispetto al complessivo orario di apertura del pubblico la Convenzione troverà applicazione soltanto con riferimento a quel periodo di tempo così come stabilito al successivo punto “**COMPENSO**”.

ART.3 – OGGETTO

Con la presente Convenzione, **MIDNIGHT SOUND SRL**, verso il pagamento del compenso indicato al successivo punto 4, per il tramite di **ASSO INTRATTENIMENTO**, concede a tutti gli esercenti a questa associati che abbiano sottoscritto il certificato di adesione ed in regola con il pagamento delle quote sociali:

a) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell'art. 73 L.d.A. i fonogrammi del Repertorio di titolarità di **MIDNIGHT SOUND SRL** all'interno dei locali di intrattenimento di loro proprietà o comunque da essi gestiti durante l'orario di apertura al pubblico;

b) riprodurre ai sensi dell'art.72, lett.a) L.d.A. I fonogrammi del proprio Repertorio.

ART.4 – COMPENSO

Il compenso dovuto a fronte della concessione dei diritti indicati al precedente articolo 3 sarà direttamente versato da ASSO INTRATTENIMENTO a , **MIDNIGHT SOUND SRL** bonifico bancario, in favore di tutti i propri associati nella misura di.....omissis;

Tale compenso è dovuto per un massimo di n. omissis

ART.5 – DURATA

La presente Convenzione avrà validità ed efficacia a partire dal 1 dicembre 2010 sino al 31 dicembre 2011 e si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di 1 (uno) anno, a meno che non intervenga disdetta da ciascuna delle parti che dovrà comunicarla all'altra, a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza.

ART.6 – CONTROVERSIE

Nell'ipotesi in cui nell'applicazione della Convenzione dovessero insorgere controversie tra **MIDNIGHT SOUND SRL** e ASSO INTRATTENIMENTO per i propri associati verrà istituita una Commissione Paritetica destinata all'esame e alla definizione delle questioni che dovessero esserle sottoposte. In caso di mancato accordo, resterà comunque salva la possibilità di procedere nelle forme che saranno ritenute più opportune.

ART.10 – DISPOSIZIONI GENERALI/MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla Convenzione non sarà valida e vincolante qualora non risulti da atto sottoscritto dalla parte nei cui confronti la modifica stessa viene invocata.

Cremona, 29 novembre 2010

MIDNIGHT SOUND SRL

Il Legale rappresentante
Giovanni Almiento

ASSO INTRATTENIMENTO

Il Presidente
Luciano Zanchi